

Allegato alla Determinazione n. 97/SG del 30/05/2024

ORGANIZZAZIONE DELLA CONVENTION MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PIANTE.

IMPORTO € 1.000,00 (IVA AL 10% ESCLUSA)

CIG: B1DD4F268B

Con la presente scrittura privata la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia Via Luigi Einaudi n. 23, C.F. 80013870177 e P.IVA 00859790172, di seguito indicata "Camera", in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto quale Dirigente dell'Area amministrativa e rappresentante negoziale della stessa

e

DELAINI PIANTE S.S. Società Agricola - CF 03034410179, con sede in Roncadelle (BS), Via S. Giulia CAP 25030, di seguito indicato anche come "Fornitore", rappresentata da Delaini Luciano, nato a Lumezzane (BS) il 10/12/1964, C.F. DLNLCN64T10E738P, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Fornitore quale socio Amministratore,

premesso

che la Camera, con determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____, ha affidato il servizio in oggetto a Delaini Piante S.S. Società Agricola, con sede in Roncadelle (BS)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il servizio consiste nel noleggio e allestimento piante nella zona divanetti e negli spazi al piano terra della Fiera al Brixia Forum, indicati nel preventivo allegato al presente contratto, con l'osservanza degli articoli che seguono ed in conformità della vigente disciplina in materia. L'approvazione e/o la rettifica del servizio in oggetto potrà avvenire con comunicazione scritta da parte dell'Azienda Speciale Pro Brixia, incaricata dalla Camera per il coordinamento operativo dell'evento.

Art. 2 - Durata

Gli allestimenti dovranno essere realizzati il 21/6/2024 e rimarranno allestiti fino al 24/6/2024, il disallestimento è previsto il 26/6/2024.

Art. 3 - Norme regolatrici del servizio

Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto

previsto:

- a) dal presente contratto;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente atto.

Art. 4 - Prezzi

Il corrispettivo è quantificato in € 1.000,00 (IVA al 10% esclusa).

Art. 5 - D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Per la tipologia del servizio oggetto del presente contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art. 6 - Fatturazione

Il Fornitore procederà alla fatturazione posticipata al termine dell'evento. La fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla fornitore (**codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG**).

Art. 7 - Collaudo

Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione di collaudo del servizio trasmesso da Pro Brixia.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Il fornitore considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art. 9 - Dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: serviziodpo@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 10 - Imposte e registrazione

Sul presente contratto non è prevista l'imposta di bollo in quanto inferiore ad € 40.000.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 secondo la Tariffa Parte II art. 1, lettera b), il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 11 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 12 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 13 - Codice di comportamento

Il fornitore, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio (<https://bs.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>). In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 14 - Controversie - clausola di mediazione

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, sarà fatta oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28, avanti l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, iscritto al nr 104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento del deposito della domanda.

Allegato:

- preventivo del 18/5/2024

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

IL FORNITORE
DELAINI PIANTE S.S.
Società Agricola
(Luciano Delaini)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., si approva espressamente l'articolo seguente:
art. 14 - Controversie - Clausola di mediazione

IL FORNITORE
DELAINI PIANTE S.S.
Società Agricola
(Luciano Delaini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)